



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

LA NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO ESEGUITA DIRETTAMENTE DAL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI È CORRETTAMENTE ESEGUITA ANCHE SENZA L'INVIO DELLA SUCCESSIVA RACCOMANDATA INFORMATIVA

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 3, Sentenza del 20/10/2025, n. 6531

Composizione

Pres. Macrì – Rel. F. Cananzi

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 154 NOTIFICA

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA - Notifica della cartella esattoriale a società, ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973 - Perfezionamento - Adempimenti necessari - Inapplicabilità dell'art. 149 c.p.c. - Fondamento.

Massima

Qualora la notifica della cartella di pagamento nei confronti di una società sia eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973, per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale che non sia quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, dovendosi escludere, stante l'alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla l. n. 890/1982 e dal codice di rito, l'applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari e, in specie, dell'art. 149 cod. proc. civ. (Nella specie, la Corte di giustizia ha ritenuto che la notificazione della cartella di pagamento direttamente eseguita dal concessionario della



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

riscossione dei tributi fosse idonea ad interrompere la prescrizione del credito IRPEF senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ.).

Rif. normativi

Art. 149 c.p.c.
Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973
Art. 34 del DM Poste e telecomunicazioni 9/4/2001
Art. 39 del DM Poste e telecomunicazioni 9/4/2001
Art. 40 del DM Poste e telecomunicazioni 9/4/2001
l. n. 892/1982

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 29642 del 2019 (VEDI)
Cass. n. 23511 del 2016 (VEDI)

Anno pubbl.

2025